

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione SIRA ORDINARIA di PRIMA/SECONDA convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE TASSA R.S.U. - MODIFICHE.	Numero <u>35</u> Data <u>14/11/35</u>
--	--

L'anno millenovecentonovanta cinque il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 21.00, nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato nei modi e termini di legge. Risultano:

1) PERVERSI ALESSANDRO		Presenti	Assenti
2) ARRIGONI ANGELO	Sindaco	X	
3) BORROMEO ENRICO			X
4) TESTA MARCO		X	
5) SANGREGARIO LUIGI		X	
6) AIELTA CATERINA		X	
7) GATTI PIERA		X	
8) GRIGNANI MARTA		X	
9) ARBUGHI MIRELLA		X	
10) MARINONI ABRAMO		X	
11) MANNARINO LAURA		X	
12) UGGERI ALESSANDRO		X	
13) CURTI GIORGIO		X	
Totali		12	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Sig. RUSPA DOTT. BERNARDINO

Il Presidente Sig. PERVERSI DOTT. ALESSANDRO nella qualità di SINDACO dopo aver constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA/~~SECRET~~ ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del C.C. n. 3 in data 17.2.1995, esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che detto regolamento non prevede le riduzioni di cui all'art. 66 del Decreto Legislativo n. 507/1993;

Ritenuto di introdurre detta riduzione nella misura di 1/3 per le abitazioni di cui ai punti a) e b) del citato art. 66;

Visti i preventivi pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1) di modificare il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa R.S.U. a suo tempo approvato con delibera n. 3/95 come segue:

- dopo l'art. n. 8 viene aggiunto il seguente articolo:

" Art. 9 - RIDUZIONE TARIFFE UNITARIE"

La tariffa unitaria della tassa è ridotta di 1/3 nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nelle denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

Le riduzioni delle superfici e delle tariffe sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1 ; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione prevista dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.